



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,  
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546  
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

## DGR 1181/2011 – Modifica alla prescrizione n. 8 relativa alla compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons (VIA387) – Proponente: HERAmbiente S.p.A.

### Il Direttore centrale

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011 "Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons - proponente: Geo Nova S.p.A.";

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale n. 1795/2018 ed il decreto del Direttore Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 2034/2020 di modifica della prescrizione n. 8 della suddetta DGR 1181/2011;

**Ricordato** che il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi su di una superficie di circa 20 ettari, in zona ad elevata vulnerabilità della falda, in quanto zona tipicamente magredile. Il terreno, infatti, si configura come composto principalmente da componenti ghiaiose e ciottolose ed anche la vegetazione instauratasi è quella tipica delle zone magredili. Tale fatto viene poi supportato anche dalla vicinanza della zona ZPS "Magredi di Pordenone", confinante con il lato Nord del sito di progetto ed in stretta vicinanza sul lato Est. È contemplato un conferimento medio annuo di circa 100'000 tonnellate di rifiuti, per un periodo di 7 anni di gestione, per un totale di 680'000 tonnellate di rifiuti complessivamente, pari a circa 780'000 m<sup>3</sup>;

**Atteso** che in data 17 giugno 2021 HERAmbiente S.p.A. ha presentato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile istanza di variazione della suddetta prescrizione numero 8, che così recita: "Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunistica ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il

proponente dovrà prevedere, nella successiva documentazione progettuale predisposta al fine dell'ottenimento dell'AIA, un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa. Le attività di copertura giornaliera e le attività di predisposizione delle superfici preliminari alla posa dei teli in HDPE/LDPE potranno altresì essere effettuate attraverso l'utilizzo di materiali, non rifiuto, quali ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e completamente stabilizzato o di materiali inerti quali: materiali da attività estrattiva regolarmente autorizzata, terre e rocce di scavo fermo restando gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017, materia prima seconda regolarmente certificata. Tali materiali potranno essere temporaneamente stoccati all'interno del corpo discarica con i seguenti accorgimenti: completa separazione fisica tra i rifiuti abbancati e i suddetti materiali mediante l'utilizzo di teli in HDPE/LDPE dedicati esclusivamente a tale scopo e, qualora non integri al termine del loro utilizzo, smaltiti in conformità alle norme vigenti; aree di stoccaggio individuabili anche mediante segnaletica esplicativa; i materiali siano utilizzati esclusivamente per la coltivazione della cella su cui è collocata l'area di deposito; il quantitativo di materiali sia tale da non causare avvallamenti sul corpo discarica o cedimenti localizzati dei rifiuti, Lo spessore del materiale dovrà essere tale da garantire, al termine della giornata di conferimenti e fino al conferimento successivo, l'assenza di rifiuti affioranti”;

**Rilevato** che tale ulteriore richiesta di modifica è stata presentata al fine di poter utilizzare anche rifiuti (conferiti sempre con operazione di smaltimento D1) per le coperture giornaliere;

**Ritenuto** necessario precisare che, al fine di valutare l'opportunità di modificare la suddetta prescrizione, si è proceduto alla consultazione delle Amministrazioni ed Enti interessati, nonché all'acquisizione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990;

**Considerato** che sono pervenuti i seguenti pareri sulla documentazione inizialmente presentata:

- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 23056 di data 27 luglio 2021;
- Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota prot. 48716 di data 2 luglio 2021;

**Vista** la nota prot. n. 43860 del 9 agosto 2021, con la quale, a seguito dei predetti pareri, sono state chieste al proponente specifiche integrazioni documentali;

**Rilevato** che il proponente in data 7 settembre 2021 ha presentato le integrazioni documentali richieste;

**Visti** in particolare i seguenti pareri espressi sulla documentazione integrativa presentata:

- Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota prot. 68804 di data 29 settembre 2021;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con nota prot. 55543 di data 11 ottobre 2021;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 33417 di data 25 ottobre 2021;

**Vista** la relazione istruttoria del 17 novembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali, agli atti della Direzione medesima;

**Visto** il parere n. VIA/5/2021, relativo alla riunione del 24 novembre 2021, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso parere favorevole alla variazione della prescrizione n. 8 della delibera di Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR 597/2018, e DGR 1795/2018 e decreto del Direttore Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 2034/2020, a condizione che la prescrizione medesima venga modificata come segue:

8) “Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunistica ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorigene, il proponente dovrà prevedere, nella successiva documentazione progettuale predisposta al fine dell'ottenimento dell'AIA, un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura

giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa. Le attività di copertura giornaliera e le attività di predisposizione delle superfici preliminari alla posa dei teli in HDPE/LDPE potranno altresì essere effettuate attraverso l'utilizzo di materiali quali:

- a) ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e completamente stabilizzato;
- b) rifiuti che non presentino uno stato fisico fangoso palabile aventi codice EER 191209 "Minerali (ad esempio sabbia, rocce)" prodotti dall'impianto del Consorzio Cerea S.p.A. presso Cerea (VR) non recuperabili, e rifiuti considerati analoghi, per caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, a giudizio dell'Autorità competente in sede di AIA, che non potranno essere accumulati al di fuori del fronte di scarico e dovranno essere smaltiti entro la medesima giornata di conferimento;
- c) materiali inerti quali: materiali da attività estrattiva regolarmente autorizzata, terre e rocce di scavo fermo restando gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017, materia prima seconda regolarmente certificata.

Tali materiali, ad esclusione dei rifiuti EER 191209 e dei rifiuti considerati analoghi dall'Autorità competente, potranno essere temporaneamente stoccati all'interno del corpo discarica con i seguenti accorgimenti: completa separazione fisica tra i rifiuti abbancati e i suddetti materiali mediante l'utilizzo di teli in HDPE/LDPE dedicati esclusivamente a tale scopo e, qualora non integri al termine del loro utilizzo, smaltiti in conformità alle norme vigenti; aree di stoccaggio individuabili anche mediante segnaletica esplicativa; i materiali siano utilizzati esclusivamente per la coltivazione della cella su cui è collocata l'area di deposito; il quantitativo di materiali sia tale da non causare avvallamenti sul corpo discarica o cedimenti localizzati dei rifiuti, Lo spessore del materiale dovrà essere tale da garantire, al termine della giornata di conferimenti e fino al conferimento successivo, l'assenza di rifiuti affioranti";

**Considerato** che il proponente ha richiesto in particolare di aggiungere la possibilità di utilizzare dei rifiuti, aventi codice EER 191209 "Minerali (ad esempio sabbia, rocce)", come copertura giornaliera, rinunciando, a seguito delle integrazioni, a contemplare anche "rifiuti analoghi". Per questi ultimi il proponente prevede di richiederne l'autorizzazione agli Enti competenti, come richiesto dagli stessi e da Arpa;

**Tenuto conto** che la Commissione ha rilevato che:

- il rifiuto EER 191209 che il proponente intende utilizzare per copertura giornaliera verrà classificato, ove applicabile, ai sensi della norma UNI 11531-1:2014, in classe A1 o A2 o A3 o A4 o, altrimenti, verificando che il valore di permeabilità sia maggiore o uguale a  $10^{-6}$  m/s;
- come evidenziato anche dall'ARPA FVG, il rifiuto EER 191209 prodotto dall'impianto del Consorzio Cerea S.p.A. presso Cerea (VR) che il proponente intende utilizzare, ha caratteristiche idonee a svolgere adeguatamente le funzioni di copertura giornaliera, garantendo altresì il corretto deflusso e captazione dei fluidi (percolato e biogas);
- nelle integrazioni presentate il proponente ha richiesto di eliminare il riferimento al produttore (impianto del Consorzio Cerea S.p.A.), potendo utilizzare EER 191209 indipendentemente dalla loro provenienza;
- le caratteristiche geotecniche del rifiuto con codice EER 19 12 09 saranno verificate in sede di omologazione del rifiuto (caratterizzazione di base e verifica di conformità) e di verifiche in loco (VIL), oltre all'ispezione visiva di ogni carico conferito; la verifica e valutazione delle proprietà geotecniche sarà eseguita nel corso dell'anno con frequenza semestrale (di cui una è l'indagine VIL);
- qualora le analisi geotecniche non dovessero risultare conformi, il rifiuto con codice EER 19 12 09 sarà smaltito unitamente agli altri rifiuti conferiti in discarica e non sarà utilizzato per le coperture giornaliere;

**Considerato** che la Commissione ha rilevato che per sua natura e consistenza il rifiuto EER 19 12 09 non è tale da generare né impatto odorigeno significativo né dispersione eolica, grazie alla matrice terrosa/sabbiosa che lo caratterizza, ritenendo, proprio per tali caratteristiche, che il rifiuto in oggetto

non rappresenti una fonte di nutrimento per l'avifauna e pertanto non possa essere di richiamo per la stessa;

**Rilevato** che, in merito alla tipologia del rifiuto in argomento, la Commissione ha considerato che:

- ha la medesima resa dei materiali inerti provenienti da cava utilizzabili per la copertura giornaliera, con il conseguente vantaggio di evitare l'apporto di materiale vergine proveniente dall'esterno;
- le concentrazioni dei parametri del test di cessione sono rispettose dei limiti di Tabella 5 "Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi" par. 2, Allegato 4, D.Lgs. 121/2020;
- lo stesso è già attualmente conferito in discarica e, di conseguenza, in termini di impatto sulla componente suolo/sottosuolo e matrice idrica non si rilevano impatti differenziali di sorta;

**Tenuto conto**, come si evince dal parere della Commissione, che:

- la valutazione circa la sostenibilità degli impatti arrecati dalla modifica proposta si basa prioritariamente sulle caratteristiche geotecniche e chimico-fisiche del rifiuto e che risulta secondaria la classificazione e assegnazione del corrispettivo codice EER in fase di produzione del rifiuto. Pertanto, in relazione alla provenienza del rifiuto da utilizzare per copertura giornaliera, appare più significativo ed opportuno che vi sia una sorta di controllo in fase gestionale, al fine di verificare che il rifiuto in ingresso sia idoneo ad essere utilizzato per la copertura giornaliera con le opportune cautele in termini di permeabilità, polverosità e putrescibilità;
- di conseguenza appare necessario che tali caratteristiche geotecniche e chimico-fisiche vengano verificate in sede autorizzativa posto che, una volta garantita l'analogia con le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto EER 19 12 09 proveniente da Cerea, gli impatti ambientali eventualmente arrecati potrebbero essere considerati analoghi a quanti arrecati dall'utilizzo del rifiuto EER 19 12 09 proveniente dall'impianto di Cerea;

**Rilevato**, per quanto sopra esposto, che la Commissione ha considerato di non ravvedere impatti ambientali significativamente rilevanti qualora tali attività vengano periodicamente verificate in fase gestionale, così come indicato dal proponente, anche in considerazione del fatto che:

- la soluzione proposta dalla società induce l'effetto positivo di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, coerentemente con il principio comunitario del recupero, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, rappresentando un'alternativa preferibile allo smaltimento;
- del medesimo avviso sono stati i pareri pervenuti nell'ambito istruttorio in cui si evidenzia un sostanziale giudizio favorevole, ponendo attenzione alla limitazione della fauna opportunista che non dovrebbe venir interessata dall'utilizzo del rifiuto richiesto, posto che già ora esso viene conferito in discarica come rifiuto;
- l'ARPA FVG ha evidenziato che, in base alla classificazione ai sensi della norma UNI e in analogia con i materiali già utilizzati, per la copertura giornaliera dei rifiuti non potranno essere usati rifiuti che presentino uno stato fisico fangoso palabile;

**Fatto presente** che la Commissione ha ritenuto opportuno, in particolare, che l'utilizzo di ulteriori rifiuti per la copertura giornaliera, differenti da quelli proposti inizialmente, debba essere vagliata dall'Autorità competente in sede di AIA posto che, una volta garantita l'analogia degli stessi a quanto proposto, gli impatti ambientali arrecati possono essere ricondotti a quanto finora valutato;

**Ritenuto** di concordare con quanto osservato dalla suddetta Commissione;

**Ritenuto** per quanto sopra:

- di poter accogliere parzialmente l'istanza di modifica della prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011, così come già modificata dalla DGR 1795/2018 e dal Decreto n. 2034/2020;
- di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 7) e dalla n. 9) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR 597/2018, DGR 1795/2018 e Decreto n. 2034/2020;

## Decreta

1. di stralciare la prescrizione n. 8 della DGR 1181/2011, così come già modificata dalla DGR 1795/2018 e dal decreto del Direttore Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n.

2034 del 12 maggio 2020;

**2.** di sostituire la sopra citata prescrizione n. 8 con la seguente prescrizione:

8. Al fine di limitare il più possibile l'instaurarsi di fauna opportunistica ed il sollevamento di polveri, rifiuti leggeri od emissioni odorogene, il proponente dovrà prevedere, nella successiva documentazione progettuale predisposta al fine dell'ottenimento dell'AIA, un ricoprimento almeno giornaliero dei rifiuti conferiti in discarica con telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi garantendone la piena funzionalità, in ogni caso opportunamente zavorrato, con la facoltà di rimuovere il telo unicamente ad inizio giornata lavorativa ed unicamente per la porzione d'area necessaria al conferimento giornaliero di nuovi rifiuti sulla stessa, salvo nuova copertura e zavorramento al termine della medesima giornata lavorativa. Le attività di copertura giornaliera e le attività di predisposizione delle superfici preliminari alla posa dei teli in HDPE/LDPE potranno altresì essere effettuate attraverso l'utilizzo di materiali quali:

- a) ammendante compostato conforme all'utilizzo in agricoltura e completamente stabilizzato;
- b) rifiuti che non presentino uno stato fisico fangoso palabile aventi codice EER 191209 "Minerali (ad esempio sabbia, rocce)" prodotti dall'impianto del Consorzio Cerea S.p.A. presso Cerea (VR) non recuperabili, e rifiuti considerati analoghi, per caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, a giudizio dell'Autorità competente in sede di AIA, che non potranno essere accumulati al di fuori del fronte di scarico e dovranno essere smaltiti entro la medesima giornata di conferimento;
- c) materiali inerti quali: materiali da attività estrattiva regolarmente autorizzata, terre e rocce di scavo fermo restando gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017, materia prima seconda regolarmente certificata.

Tali materiali, ad esclusione dei rifiuti EER 191209 e dei rifiuti considerati analoghi dall'Autorità competente, potranno essere temporaneamente stoccati all'interno del corpo discarica con i seguenti accorgimenti: completa separazione fisica tra i rifiuti abbancati e i suddetti materiali mediante l'utilizzo di teli in HDPE/LDPE dedicati esclusivamente a tale scopo e, qualora non integri al termine del loro utilizzo, smaltiti in conformità alle norme vigenti; aree di stoccaggio individuabili anche mediante segnaletica esplicativa; i materiali siano utilizzati esclusivamente per la coltivazione della cella su cui è collocata l'area di deposito; il quantitativo di materiali sia tale da non causare avvallamenti sul corpo discarica o cedimenti localizzati dei rifiuti, Lo spessore del materiale dovrà essere tale da garantire, al termine della giornata di conferimenti e fino al conferimento successivo, l'assenza di rifiuti affioranti";

**3.** di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 7) e dalla n. 9) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR 597/2018, DGR 1795/2018 e Decreto 2034/2020;

**4.** ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, verrà inviato al proponente e trasmesso agli Enti già interessati nel corso dell'istruttoria;

**5.** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE CENTRALE

- ing. Massimo Canali -

*documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*